

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sez. I Civile

(Rel. Dott. Donato Plenteda – Udienza di discussione dell'11 X 2007)

MEMORIA

del **CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE DI CATANIA E MESSINA Srl** in liquidazione coatta amministrativa con autorizzazione all'esercizio d'impresa; - *Ricorrente principale*-

CONTRO

- il **MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI**; - *Resistente* -

- la **FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI Srl**, **FERDERCONSORZI** in concordato preventivo, in uno alla **LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DEI BENI CEDUTI AI CREDITORI DELLA FEDERCONSORZI**; - *Resistente e Ricorrente incidentale* -

*

nel Ricorso n. 10243/05 R.G. per la cassazione della **Sentenza della Corte d'Appello di Roma Sez. I civile n. 5020/04 del 2/22 novembre 2004**;

*

riunito con i Ricorsi ai nn. 10098/05, 12705/05 e 12713/05 di R.G. proposti contro la medesima sentenza, rispettivamente, il primo dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in via principale, ed il secondo e terzo dalla Federazione Italiana dei Consorzi Agrari Srl in c.p. Federconsorzi in uno alla Liquidazione giudiziale dei beni ceduti ai creditori di Federconsorzi, in via incidentale.

* * *

A completamento di quanto già rassegnato nel Ricorso introduttivo, ed anche in relazione alle controdeduzioni dei resistenti Ministero per le politiche agricole e Federazione Italiana dei Consorzi Agrari in c.p., in uno alla Liquidazione giudiziale dei beni ceduti ai creditori di Federconsorzi, succintamente si osserva:

I

Il Consorzio Agrario Interprovinciale di Catania e Messina in l.c.a. (da ora "Consorzio") ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Roma limitatamente alla parte in cui ha ritenuto l'intervento in giudizio di esso Consorzio *"tardivamente avvenuto oltre il termine di cui all'art. 268 C.P.C."*, confermando, in questo, la decisione di primo grado (Sentenza n. 10027/02 dell'8 marzo 2002) emessa dal Giudice Onorario Aggregato della Sezione stralcio V bis del Tribunale di Roma.

Anche quest'ultimo, infatti, aveva ritenuto tardivo detto intervento *"perché avvenuto all'udienza del 19 giugno 2001 (e quindi) oltre il termine preclusivo stabilito dal primo comma dell'art. 268 C.P.C."* (*"...sino a che non vengano precisate le conclusioni"*).

Il concludente Consorzio ritiene quest'assunto illegittimo, in quanto la richiamata udienza del 19 giugno 2001 era quella di cui all'art. 13 della Legge 276/97 nel corso della quale, per espresso disposto normativo (comma 5 del medesimo art. 13), nel caso in cui la conciliazione non riesce, per come si è verificato nella fattispecie, *"... il giudice istruttore in funzione di giudice unico deve provvedere per la decisione della causa ai sensi dell'art 190/bis del codice di procedura civile"* e cioè facendo precisare le conclusioni, disponendo lo scambio delle comparse

conclusionali e delle memorie di replica e quindi, poi, depositando la sentenza.

Il G.O.A., invece, nell'udienza di cui si discute, una volta accertata l'impossibilità di una conciliazione, ha disposto sì lo scambio delle comparse e delle memorie, ma non ha provveduto a far precisare le conclusioni. Ha ritenuto, infatti, di non ravvisarne la necessità *“essendo queste state già precisate... all'udienza dell'11 novembre 1997”* allorquando la causa - ancora governata dal vecchio rito - era stata rimessa per l'udienza collegiale di discussione e, ovviamente, non era stata ancora assegnata alle Sezioni stralcio.

Da ciò ne è derivata la constatazione di tardività, e quindi l'inammissibilità dell'intervento in giudizio del Consorzio; quando, invece, se il G.O.A. avesse inteso come ricompresa tra gli adempimenti dell'udienza di cui all'art.13 L. 276/97 anche la precisazione delle conclusioni, l'intervento medesimo sarebbe risultato di certo tempestivo ed ammissibile.

Il concludente non ignora il dibattito che si è sviluppato sull'interpretazione di questo particolare aspetto del dato normativo e le contrastanti soluzioni che si sono avute in giurisprudenza (ancorché – nei limiti di quanto reperito – non di legittimità) supportate da una pretesa coerenza con la filosofia deflattiva ed acceleratoria della riforma. Tuttavia ritiene di invocare autorevole dottrina a mente della quale il dato testuale della norma porta a ritenere che il legislatore della 276/97 abbia imposto (ovvero, come si vedrà subito dopo, non escluso) la rinnovazione della precisazione delle conclusioni (così come la rinnovazione dello scambio di comparse e memorie anche per le cause, non trattenute in decisione,

provenienti da un'udienza collegiale, e quindi ove dette comparse e memorie erano state già scambiate una prima volta).

E ciò in dipendenza del rimando, operato dal comma 5 dell'art. 13, alle attività procedurali di cui all'art. 190/bis C.P.C. e dell'ininfluenza della successiva abrogazione di quest'ultimo (avvenuta ad opera del D.L.vo 51/98) stante la connessione non dinamica con cui risultava collegato al primo. In caso contrario, infatti, in uno alla necessità di osservare le disposizioni sull'invito a precisare le conclusioni, dovrebbero considerarsi decadute anche quelle – essenziali, invece, e contenute nel medesimo art. 190/bis C.P.C. - sui termini di deposito in cancelleria della sentenza, sulla eventuale fissazione dell'udienza di discussione e quindi sul deposito della sentenza ad opera del G.O.A..

Peraltro, a tale risultanza non potrebbe opporsi (per come invece ha pure adombrato la decisione di primo grado) nemmeno la contestuale entrata in vigore degli artt. 281 quinquies e sexies C.P.C., perché anche la scansione procedimentale dettata da queste norme si apre **con l'adempimento del giudice a far precisare le conclusioni.**

Va da sé che anche una interpretazione meno rigorosa – nel senso, cioè, di ritenere non espressamente escluso, e quindi solo possibile, il rinnovo della precisazione delle conclusioni – porterebbe per il giudizio in argomento all'obbligo, sussistente in capo al G.O.A., di disporre il rinnovo medesimo. E ciò anche per le ragioni di opportunità derivanti dalle motivazioni dell'intervento che gli erano state (nei termini delineati anche nel ricorso introduttivo del presente grado) abbondantemente rappresentate.

*

Altra faccia della stessa medaglia, e quindi speculare a quanto precede, è la questione se quella ex art. 13 c. 5 della L. 276/97 sia o meno udienza di trattazione. Ed invero, se si accede alla tesi che nel corso della stessa debbono, o possono, essere precisate nuovamente le conclusioni, si dovrebbe convenire in senso positivo.

In dottrina si è osservato che sia il dato testuale della norma (il legislatore ha costantemente qualificato come istruttore il giudice a cui il presidente della sezione stralcio rimette la causa) che il tenore sostanziale degli adempimenti previsti dall'art. 13 (tra cui il tentativo obbligatorio di procedere alla conciliazione, che mal si attaglierebbe alla pretesa di ritenere definitiva la precedente precisazione delle conclusioni e quindi la richiesta di pervenire a una sentenza) depongono per la soluzione che il processo, ancorché già assunto in decisione, sia obiettivamente regredito alla fase precedente. E che perciò, se non certo obbligatoria, non può escludersi a priori la possibilità di disporre adempimenti istruttori.

La condivisione di tale argomentazione è di certo determinante sotto un profilo concettuale, e troncherebbe in radice ogni titubanza interpretativa; ma a ben vedere non è nemmeno necessaria, e risulta addirittura sovrabbondante, sotto il profilo sia pratico che teorico, nella presente controversia.

In ragione, infatti, della manifestata disponibilità, da parte del Consorzio, a rinunciare alla prova testimoniale in un primo momento proposta con l'atto di intervento (si è già detto in ricorso dell'esaustività dell'allegata documentazione per sostenerne le ragioni), non si appalesava più nemmeno necessario eseguire alcuna attività propriamente istruttoria; e

doveva quindi sovvenire per il G.O.A. l'insegnamento di codesta Ecc.ma Sezione I (Sentenza n. 4771 del 14 maggio 1999) in termini che:

“La formulazione della domanda costituisce l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile, sicché, la preclusione sancita dall'art. 268 c.p.c. (in virtù del quale il terzo intervenuto nel processo non può svolgere l'attività istruttoria preliminare e probatoria che la fase eventualmente avanzata del procedimento non consenta alle altre parti) non si estende all'attività assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti non è operante il divieto di proporre domande nuove che vincola le parti originarie”.

E in ciò - in uno a quella di ordine generale esplicitata nella medesima pronuncia (*“l'esigenza di economia dei giudizi, dovendosi assecondare l'esaurimento contestuale delle controversie connesse in ragione dei medesimi oggetto o titolo dei contrapposti diritti e ridurre così il rischio della contraddittorietà dei giudicati”*) - avrebbe dovuto ritenere decisiva la considerazione delle gravi ragioni fattuali, più volte richiamate, a sostegno dell'intervento ed a giustificazione del tempo in cui era stato posto in essere. Assieme, ancora, all'ulteriore - e non meno decisiva - considerazione che un riconoscimento tardivo della pretesa avanzata in giudizio dal Consorzio (non contestuale, cioè, alla decisione su quella, principale, della Liquidazione concordatizia di Fedit verso il Ministero) non potrebbe mai più portare all'apprensione dell'intera somma cui ha invece diritto (e che lo riporterebbe definitivamente “in bonis”).

II

In relazione alle eccezioni di inammissibilità del ricorso (per presunta insufficiente indicazione dei fatti di causa, mancata indicazione dei motivi

di ricorso e delle norme violate dalla sentenza impugnata, e censure di fatto) sollevate con il Controricorso e ricorso incidentale della Federazione Italiana dei Consorzi Agrari in c.p. e dalla Liquidazione giudiziale dei beni ceduti ai creditori di Federconsorzi, si osserva, infine, brevemente:

Il concludente Consorzio ha proposto ricorso in Cassazione avverso la decisione della Corte d'Appello limitatamente a quanto si è testé riferito: e cioè il capo di sentenza relativo alla conferma della declaratoria di inammissibilità del proprio intervento dispiegato in primo grado. Per il resto (in ragione di eccezioni formalistiche come quelle di cui ora si discute) il Consorzio medesimo, sia in primo che in secondo grado, non è stato processualmente nemmeno ammesso ad entrare nel merito della vicenda giudiziaria principale.

Ciononostante, pur avendo, ovviamente, riservato maggiore puntualità nell'esposizione dei fatti processuali direttamente sottesi alla propria impugnazione, non può certo dirsi che in ricorso si sia omesso di riassumere le vicende complessive dell'intero giudizio. Tanto più che (per tutti R. Vaccarella e C. Verde in "Codice di procedura civile commentato", Utet, TO, 1997) *"più recentemente l'eccessivo formalismo della giurisprudenza più remota si è andato attenuando, ed è stato ritenuto sufficiente che gli elementi di fatto rilevanti ai fini della decisione siano desumibili anche dai motivi d'impugnazione (Cass. 4290 del 23.10.89)"*.

Del pari non può dirsi che il ricorso medesimo (per quanto riguarda l'esposizione dei motivi) non appaia aderente alla giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte in termini che *"il precetto dell'art. 366 n.4 C.P.C. si deve intendere rispettato sempre che attraverso la sommaria esposizione dei fatti*

della causa e lo svolgimento dei motivi, posti a base del ricorso, si riesca ad identificare il principio di diritto che si assume violato”.

Peraltro, ma non sembra essere questo il caso, *“anche l’erroneità o la omissione della indicazione degli articoli di legge che si intendono violati non costituisce causa di inammissibilità del ricorso in cassazione quando il contenuto della censura si possa identificare attraverso le ragioni addotte dal ricorrente”* (Cass. n. 691 del 27.3.1964; 3909 del 6.12.1968; 2386 del 30.6.69; 1284 del 4.4.1977; 3835 del 12.6.81).

Non sembra necessario, quindi, aggiungere altro. Se non che in ricorso è stata testualmente denunciata, mutuando anche l’esposizione formale del disposto normativo, la **“violazione e falsa applicazione di norme di diritto”** (art. 360 c.1 n. 3 C.P.C.) e l’**“insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza circa un punto decisivo della controversia”** (art. 360 c.1 n. 5 C.P.C.) in relazione, con estrema evidenza, all’applicazione che si era fatta degli artt. **268 C.P.C.** e **13 L. 276/97.**

Nessuna censura in punto di fatto è stata, infine, avanzata; né richiesto alla Corte alcun apprezzamento sui documenti probatori connessi all’intervento in giudizio; se non un’esposizione dettagliata delle circostanze di fatto e diritto sottese sia all’intervento, prima, che al ricorso in cassazione, poi. Esposizione forse minuziosa, ma che in tal caso smentisce definitivamente – anziché confermare – le precedenti eccezioni di insufficienza nell’esposizione dei fatti di causa e dei motivi di ricorso che, per altro verso, si sono testé confutate.

* * *

Voglia pertanto l'Ecc.ma Corte di Cassazione adita, accogliere, con ogni conseguenziale statuizione, il ricorso proposto dal concludente Consorzio Agrario come in epigrafe.

Roma, 4 ottobre 2007.

Avv. Simona Napolitani

Avv. Giuseppe Cicero